FORMAZIONE CONTINUA

ANALISI EVENTI CO-ORGANIZZATI

PREMESSA

Qualche settimana fa è arrivata una segnalazione al CNI da parte di un avvocato, incaricato da una società di formazione, che segnalava una serie di irregolarità relative ad un accreditamento di un evento da parte di un provider a vantaggio di un altro soggetto formatore.

Oltre ad aver attivato delle procedure di verifica dell'accaduto, dando riscontro all'esponente, ho cercato di capire bene quanto spesso mi veniva segnalato in merito agli eventi co-organizzati ed alle convenzioni tra Ordini ed enti.

Peraltro, nella ricerca di esempi formativi per ingegneri su internet, mi sono imbattuto involontariamente in un esempio che di seguito illustrerò e che ritengo illuminante sulla questione.

È una questione delicata, spesso difficilmente riconoscibile, ma che deve a mio avviso essere motivo di riflessione.

Il primo passo di questo documento è quello di ripercorrere la normativa sulla formazione continua in vigore, partendo dal DPR 137/2012, che detiene ovviamente il rango superiore rispetto al successivo Regolamento ed alle linee guida. Questi ultimi, tuttavia, sebbene di rango inferiore, dovrebbero sostanzialmente attenersi alle indicazioni cogenti, andando a ben specificare la tematica.

La semplice lettura delle parti sottolineate chiarisce a mio avviso il limite non solo di "quanto" ma soprattutto "cosa" un provider può esternalizzare in caso di co-organizzazione a soggetti esterni.

NORMATIVA – DPR 137/2012

L'obbligo della formazione continua per gli ingegneri professionisti è stata introdotta con il DPR 137/2012, così come indicato all'art.7, di seguito riportato:

Art. 7 Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita', e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale quale unita' di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le universita' possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole
dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L'attivita' di formazione, quando e' svolta dagli ordini e collegi, puo' realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6. Le regioni, nell'ambito delle potesta' a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

Le prime osservazioni sul tema dei soggetti che possono erogare formazione continua per i professionisti e con validità ai fini del riconoscimento della stessa si possono così sintetizzare:

- gli Ordini (e Collegi) sono soggetti abilitati di default. Tale prerogativa, spesso sottovalutata, è senza dubbio elemento portante del ruolo di fornitore di servizi che è stato assegnato ai nostri Ordini territoriali; prerogativa che ad esempio non ha riguardato altre categorie professionali, dove gli Ordini territoriali non sono stati riconosciuti come provider.

- Accanto agli Ordini (e Collegi) si possono affiancare altri soggetti abilitati dai Consigli Nazionali, creando in tal senso un gruppo di formatori autorizzati all'erogazione di formazione continua riconosciuta. È importante ricordare che su questo tema alcune sentenze della Corte di Giustizia hanno equiparato il ruolo di tutti i gli enti formatori autorizzati (provider), riconoscendo l'obbligo di operare in libero mercato. In tal senso è da limitare la convinzione che gli Ordini territoriali siano di rango superiore rispetto ai provider privati e soprattutto che possano adottare politiche commerciali a svantaggio di questi ultimi.

- Vi è la possibilità, sancita dal comma 5, di proporre attività formativa anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. Quest'ultimo aspetto, come si vedrà di seguito, può prestarsi a delicate quanto pericolose storpiature, ed è poi il tema del presente approfondimento.

NORMATIVA – REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

In fase successiva, in ottemperanza al DPR 137/2012, è stato emesso da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri un apposito regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, che affronta in maniera più approfondita il tema dei soggetti formatori autorizzati.

Articolo 4
(Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale)
l. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento ***non formale*** *riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.*
2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DPR 137 /2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha validità sull'intero territorio nazionale.
3. Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, le attività di formazione frontale di cui al comma 1 organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha validità sull'intero territorio nazionale.
4. Sono riconosciute dal CNI, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovraterritoriale frontale o a distanza, organizzate da

associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.
5. Il CNI può riconoscere singole attività di formazione per l'apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività.
6. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-fine, di tutte le attività formative riconosciute ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Articolo 7
(Autorizzazione)
1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012 n.137, il CNI può concedere ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.3 del presente regolamento. L'autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.
2. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare apposita istanza al CNI, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNI (allegato B).
3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il CNI è tenuto a comunicare agli istanti l'esito dell'esame della domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità o per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine di trenta giorni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri può in alternativa, e per una sola volta, richiedere ai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla richiesta da parte del CNI determina il rigetto della domanda. L'esito dell'esame della domanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste.
4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNI, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene comunicata, a cura del CNI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNI. L'autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica a campione, che siano venuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata.
5. Il CNI può stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagli Ordini territoriali.
6. Gli Ordini hanno la facoltà di vigilare sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria sia agli organizzatori che ai discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata da soggetti terzi, saranno comunicati al CNI per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive istanze di autorizzazione.

Articolo 8
(Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri)
l. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri:
a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale come riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative;
b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;
c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti;
d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali con organizzazione sovra territoriale;

e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale, di cui all'art.4, comma 6, del presente regolamento;
f) la concessione delle autorizzazione delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento ai sensi dell'art.3, comma 5, con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili;
h) il coordinamento per l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

Articolo 9
(Compiti degli Ordini territoriali)
1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7 /08/2012 n.137, sono compiti degli Ordini territoriali:
a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DPR 137 /2012, in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;
c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;
d) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;
e) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-fine di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art.3, comma 5, del presente regolamento.
2. Gli Ordini territoriali hanno la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti.

Dalla lettura del Regolamento si evince, in maniera senz'altro più esaustiva, come i soggetti autorizzati ad erogare formazione continua siano esclusivamente gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'art.7 del sopracitato regolamento, secondo le procedure di autorizzazione ministeriale indicate.

Al fine di accedere a tale autorizzazione i soggetti interessati devono obbligatoriamente dimostrare di avere caratteristiche idonee e certificazioni, tra cui idoneità tecniche specifiche ma anche regolarità in tema di sicurezza, di contribuzione, di previdenza, ecc.

La successiva emanazione delle linee guida, in maniera puntuale ed alla luce delle prime anomalie segnalate sul territorio nazionale, hanno cercato di specificare non solo le modalità pratiche per i provider, ma anche i limiti di operatività dei soggetti abilitati (provider) in caso di co-organizzazione o convenzione di eventi con soggetti terzi, al fine di non permettere l'elusione del possesso di autorizzazione alla formazione.

Tale pratica, infatti, oltre ad essere contro la normativa in vigore, altererebbe il mercato degli enti formatori. Ci si potrebbe infatti imbattere in società che, senza requisiti di regolarità tecnica, di sicurezza, contributiva e previdenziale, riescono ad operare con la complicità di un provider autorizzato.

Come si noterà, le linee guida entrano prepotentemente su questo tema, indicando con estrema fermezza le pratiche ammesse e quelle da evitare.

NORMATIVA – LINEE GUIDA

LINEE GUIDA 1

1) PER GLI ISCRITTI

1.2. *Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.*

1.3. *I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP sarà quello indicato nell'Allegato A del Regolamento (1 ora= 1 CFP).*

1.8. *Il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate agli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato, dall'ente o azienda di appartenenza può avvenire nel caso in cui l'ente o l'azienda in questione operi (ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Regolamento, come correttamente interpretato alla luce dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento. Nel caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a questi ultimi la responsabilità scientifica e l'assegnazione dei CFP per le attività formative stesse.*
Ai sensi delle medesime disposizioni, sarà cura del CNI concludere, a livello nazionale, convenzioni-quadro con rappresentanze nazionali di enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, soggetti privati, per fissare i caratteri generali della cooperazione ovvero il contenuto minimo delle convenzioni concluse a livello locale.
Le attività formative di un ente o un'azienda, erogate ai rispettivi dipendenti in assenza di cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno previsti per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A.

2) PER GLI ORDINI TERRITORIALI

2.1. *Gli Ordini territoriali non necessitano dell'autorizzazione del CNI per l'acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l'organizzazione delle attività formative. A titolo esemplificativo, gli Ordini possono affidare a società private attività organizzative di tipo segretariale, nonché attività a carattere tipografico o logistico. La responsabilità scientifica delle attività formative è di competenza esclusiva degli Ordini territoriali.*

2.2. *L'organizzazione delle attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale e il controllo della relativa partecipazione da parte degli iscritti competono esclusivamente agli Ordini territoriali e ai soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.*

2.3. *Le Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico possono, in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali cui sono direttamente riconducibili, organizzare attività formative. Esse devono invece presentare istanza di autorizzazione al CNI, ex art. 7 del Regolamento, nel caso in cui intendano organizzare tali attività in modo autonomo.*

3) PER LE ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI AGLI ALBI E GLI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DAL CNI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO

3.1. *Nel presentare istanza di autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, ex art. 7 del Regolamento, le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti hanno la facoltà di:*
1. *presentare al CNI un'istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori e, contestualmente, richiedere l'assegnazione di CFP per specifiche attività formative, che, una volta concessa, consentirà l'organizzazione di tali attività a livello nazionale;*

2. *presentare al CNI un'istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori, evitando di richiedere la contestuale assegnazione di CFP per specifiche attività formative. In questo caso, le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti potranno richiedere tale assegnazione successivamente:*

− al CNI, nel caso in cui le attività formative siano destinate a essere erogate a livello nazionale;
− ai singoli Ordini territoriali nelle cui rispettive province di competenza sono destinate a essere erogate le attività formative.

Indipendentemente da quale sia, tra le menzionate procedure, quella seguita dalle associazioni di iscritti agli Albi e dagli altri soggetti per ottenere l'autorizzazione ex art. 7 del Regolamento, resta gravante in capo agli Ordini territoriali il compito di provvedere a rilasciare eventuali certificazioni sui CFP al termine delle attività formative e di esercitare costantemente, nell'ambito del proprio territorio, la vigilanza sull'offerta formativa.
3.2. *L'istanza di autorizzazione e di contestuale assegnazione dei CFP per specifiche attività formative prevede il versamento, da parte del soggetto istante, di un'unica quota di Diritti di " Documento approvato nella seduta di Consiglio del 13/12/2013 " Segreteria. In caso di successiva richiesta di assegnazione di CFP, tali Diritti dovranno, invece, essere corrisposti per ogni singola richiesta rivolta al CNI o agli Ordini territoriali di competenza.*
3.3. *Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Regolamento, l'autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera. L'assegnazione di CFP per singole attività formative, invece, ha validità di un anno.*
3.4. *I soggetti di nuova costituzione che presentino istanza di autorizzazione al CNI ex art. 7 del Regolamento si intendono esonerati dal possesso di alcuni requisiti previsti dalla Tabella B dell'Allegato B dello stesso, quali, ad es., quelli concernenti la verifica del fatturato della precedente attività nel settore. In tali casi, viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria per 12 mesi, al termine dei quali, previa verifica delle attività svolte nel corso dell'anno, verrà rilasciata l'autorizzazione definitiva.*
3.5. *I requisiti di cui alla Tabella A dell'Allegato B del Regolamento (concernenti le capacità economiche e giuridiche) devono essere posseduti esclusivamente dal soggetto istante, secondo la propria forma giuridica (società, consorzio, cooperativa, ditta individuale, ecc.). Quelli di cui alle Tabelle B, C e D dell'Allegato B (relativi, rispettivamente, alle capacità infrastrutturali e logistiche, alle capacità logistiche e alle competenze professionali) possono essere dimostrati avvalendosi di quelli di operatori economici terzi (in base al c.d. istituto dell'avvalimento), fatti salvi i requisiti concernenti la sicurezza sul lavoro, il cui possesso deve essere dimostrato sia dal soggetto istante, sia dall'eventuale operatore economico terzo.*

LINEE GUIDA 3

16) EVENTI DI TIPO NON FORMALE CON SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÀ:
• DEFINIZIONE soggetti formatori
Nel presente punto il termine "soggetto formatore" verrà utilizzato per indicare gli Ordini territoriali ed i soggetti autorizzati dal CNI ad organizzare eventi formativi non formali. Il "soggetto formatore" è quindi un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in ingegneria, riconosciuto come tale ai sensi del Regolamento di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013.
• PRINCIPI GENERALI
I "soggetti formatori" devono garantire che gli eventi formativi da loro organizzati non siano finalizzati ad interessi commerciali nel settore dell'ingegneria. Al fine di evitare condizionamenti occulti tutte le forme di collaborazione e di sponsorizzazione devono essere improntante ai seguenti principi:
1) Evidenza: tutti i partecipanti ad un evento devono essere chiaramente informati della presenza di sponsor o della collaborazione con soggetti i terzi;
2) Trasparenza: tutti i rapporti di collaborazione e sponsorizzazione devono essere regolamentati;
3) Regolamentazione: per tutti gli eventi devono essere regolamentate le modalità delle forme di pubblicità e sponsorizzazione.
• I SOGGETTI FORMATORI DEVONO ESSERE PER LORO NATURA LIBERI DA CONDIZIONAMENTI COMMERCIALI
Il soggetto formatore ha il compito di tutelare la formazione professionale da influenze commerciali nel settore dell'ingegneria.
Le sponsorizzazioni, le pubblicità ed il conflitto d'interesse devono essere oggetto di regolamentazione .
• NATURA DELLO SPONSOR
Per sponsor commerciale si intende qualsiasi soggetto privato che fornisce finanziamenti, risorse o servizi ad un soggetto formatore, in cambio di attività promozionali e/o spazi pubblicitari per il nome e/o i prodotti del soggetto sponsorizzante. Non esistono vincoli sulla natura e tipologia dello sponsor.
Le imprese operanti nel settore ingegneristico possono essere sponsor commerciale di soggetti formatori a condizione che il supporto finanziario o di risorse non sia in alcun modo condizionante sui contenuti formativi, sull'organizzazione e gestione dell'attività formativa e che sia dichiarato e documentato il rapporto di sponsorizzazione mediante un contratto.
• REGOLAMENTAZIONE FORME PUBBLICITÀ
La pubblicità e le attività promozionali di qualsiasi genere non devono interferire con l'attività di formazione e aggiornamento professionale.
E' vietata la pubblicità di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) direttamente nelle aule in cui viene effettivamente svolta l'attività di formazione e aggiornamento professionale con modalità frontale e nei

materiali cartacei ed elettronici utilizzati per la didattica sia con modalità frontale che a distanza (esempio nelle slide proiettate, nelle dispense, ….).
E' consentito che attività pubblicitarie di qualsiasi tipo di bene (prodotto o servizio) possano essere manifestate in sedi adiacenti a quelle dedicate esplicitamente all'attività di formazione e aggiornamento professionale (ad esempio nell'area sponsor, registrazione, espositiva ecc…)
E' consentito che attività pubblicitarie di qualsiasi tipo possano essere svolte prima e dopo l'evento formativo, e devono consentire la libera partecipazione dei discenti senza alcun vincolo per il rilascio dei CFP previsti dall'evento
Nel materiale didattico sia in forma cartacea che elettronica è possibile inserire forme di pubblicità solo nelle pagine iniziali e finali. In particolare per il materiale informatico e audio-visivo nessuna pubblicità può essere inserita (sotto forma di "finestre", videate, spot promozionali, etc.) durante lo svolgimento del programma educativo. In entrambi i casi attività di pubblicità possono essere inseriti solo all'inizio o alla fine.
Nell'ambito di un evento formativo è possibile per un relatore utilizzare prodotti dello sponsor per effettuare un esempio pratico, purché tale dimostrazione sia limitata e contenuta rispetto alla durata dell'evento formativo.
E' vietata la vendita di materiale da parte delle sponsor durante eventi formativi
La dimostrazione pratica di software e strumenti di calcolo/misura durante eventi formativi che siano prodotti/venduti/pubblicizzati dallo sponsor non potrà essere oggetto di riconoscimento di crediti e potrà essere svolta esclusivamente all'inizio o alla fine dell'evento formativo e in nessun caso potrà essere previsto l'obbligo di partecipazione a tale attività per il rilascio dei crediti.
E' consentita l'apposizione del logo dello sponsor su:
− programma e locandina dell'evento accompagnato dal ringraziamento
− cartellonistica e segnaletica congressuale
− lettera d'accompagnamento al programma
− laccetti porta badge
− penne, blocchi notes e cartelle
− atti congressuali
− cavalierini con ringraziamento sui tavoli durante i servizi di catering (coffee break, lunch, colazioni di lavoro, welcome dinner, cena relatori e moderatori, etc.).
E' vietata l'apposizione del logo dello sponsor nell'eventuale attestato di partecipazione con l'indicazione dei CFP per il relativo evento.
Nell'apposizione del logo dello sponsor deve essere chiaramente indicato che il soggetto svolge il ruolo di sponsor e deve essere chiaramente distinto da quello dell'organizzatore.

• ***RAPPORTO TRA SPONSOR E SOGGETTI FORMATORI***

I soggetti formatori sono gli unici soggetti responsabili dell'uso corretto della sponsorizzazione.
E' richiesta la trasparenza delle fonti di finanziamento e dei rapporti con soggetti sponsor mediante la formalizzazione per iscritto di convenzioni e contratti di sponsorizzazione che indichino in modo esplicito le obbligazioni di entrambi i contraenti. Tali contratti devono essere resi disponibili al CNI per eventuali controlli
Il soggetto formatore deve garantire la riservatezza degli elenchi e indirizzi sia dei partecipanti che degli invitati e in nessun caso possono essere trasmessi allo sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali. In nessun caso lo sponsor può raccogliere le iscrizioni all'evento. Analogamente nessun questionario o materiale raccolto durante l'evento può essere consegnato loro.
Non si incorre nella fattispecie della sponsorizzazione quando la controparte del soggetto formatore (soggetto privato o pubblico) non chieda alcuna pubblicità a fronte della propria prestazione (in denaro, beni o servizi) e non abbia contribuito all'erogazione dell'attività formativa. In tali casi non è dunque richiesta la stipula di un contratto di sponsorizzazione.

• ***EVIDENZA E TRASPARENZA***

La presenza di sponsor deve essere chiaramente indicata nel programma dell'evento e nel materiale di comunicazione e promozione dello stesso.

• ***CONFLITTO DI INTERESSI***

Per conflitto di interessi si intende la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro.
Tutte le informazioni, indicazioni, linee guida ecc., che fanno parte di un programma formativo devono essere basate sull'evidenza scientifica comunemente accettata e devono essere presentate in modo veritiero.
Al fine di informare i discenti su possibili conflitti d'interesse nel caso in cui un relatore o moderatore o formatore abbia in essere un qualunque rapporto di dipendenza, collaborazione o consulenza con una azienda che distribuisca e commercializzi prodotti direttamente collegati al settore oggetto dell'evento formativo occorre dichiarare tale rapporto all'inizio dell'intervento, qualora non esplicitato con chiarezza nel programma dell'evento.

• INDICAZIONE ORGANIZZATORE EVENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.4 del Regolamento il programma cartaceo e il materiale di promozione di qualunque tipo deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile che l'organizzatore dell'evento è il soggetto formatore.

In caso di evento svolto con la collaborazione di altri soggetti, che non siano sponsor (Enti pubblici, amministrazioni,..) è possibile indicare nel materiale di cui sopra che l'evento è organizzato in collaborazione con essi. In tal caso deve però essere chiaramente distinto il ruolo di Organizzatore da quello di collaboratore.

• DIVIETO DI ACCREDITAMENTO CORSI ORGANIZZATI DA SOGGETTI NON AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N. 13 DEL 15/07/2013.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento è fatto divieto per i soggetti formatori di accreditare eventi organizzati da altri soggetti. Nel caso di eventi che rilasciano crediti formativi l'organizzatore deve essere esclusivamente il soggetto formatore stesso che quindi rappresenta l'unico responsabile nei confronti del CNI

LINEE GUIDA 4

10. RILASCIO ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

***10.1** Gli attestati di partecipazione sono rilasciati su richiesta dei partecipanti utilizzando un modello standard valido su tutto il territorio nazionale come da schema allegato (all.1 – Attestato di partecipazione). L'attestato può essere rilasciato esclusivamente a firma del legale rappresentante del Provider o Ordine.*

***10.2** Nel caso di eventi organizzati con il supporto di partner e/o sponsor è vietato inserire nell'attestato i loro loghi/Ragione Sociale/nome Ente. È fatto divieto per i partner e sponsor rilasciare attestati di partecipazione anche se distinti da quello rilasciato dal Provider.*

14 RICONOSCIMENTO DI CFP PER DIPENDENTI ATTRAVERSO CONVENZIONE

***14.1** La formazione erogata dal datore di lavoro per i propri dipendenti in convenzione con CNI o Ordine territoriale, non può essere riconosciuta se organizzata da soggetti esterni all'azienda non autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale.*

***14.2** È possibile riconoscere eventi organizzati dal datore di lavoro con l'utilizzo di docenti esterni qualora questi abbiano un rapporto contrattuale diretto con l'azienda o sia in vigore una convenzione con l'Ente/azienda in cui presta lavoro.*

17 ***UTILIZZO LOGO DEL CNI***

Ai soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale non è consentito l'utilizzo del logo del CNI nel materiale di comunicazione dell'evento o presentazione dell'Ente/azienda. È possibile inserire il riferimento al CNI esclusivamente nelle seguenti frasi:

- Provider Autorizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con delibera del _____.

- Riconosciuti n. CFP per Ingegneri con delibera del_____.

21 RICONOSCIMENTO CFP PER EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE/MOSTRE CONVEGNO

***21.1** Gli eventi formativi che si svolgono all'interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e similari, indipendentemente dalla struttura dell'evento, sono classificati sempre come Convegni. È fatto divieto organizzare eventi all'interno di stand di Aziende/ENTI.*

***21.2 P**ossono inoltrare istanza di riconoscimento CFP per eventi formativi anche soggetti non in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale, previo invio al CNI della richiesta di riconoscimento con almeno 30 gg di anticipo sulla data dell'evento.*

***21.3** In caso di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 7 di cui sopra, la richiesta di riconoscimento può essere inoltrata in alternativa all'Ordine territoriale competente.*

23 RICONOSCIMENTO CFP PER DIMOSTRAZIONI TECNICHE

23.1 *Le dimostrazioni tecniche sono eventi di presentazione di particolari soluzioni tecniche o tecnologiche innovative riguardanti prodotti e/o servizi, organizzati dall'azienda produttrice o da rivenditori. In tali casi il riconoscimento di CFP sarà così ripartito:*

- 1 Credito formativo professionale = 1 ora evento;

- Massimo 2 Crediti formativi professionali per singolo evento;

- Categoria Crediti formativi professionali = Convegni;

- Divieto di svolgimento evento nello stand di un espositore.

23.2 *Le aziende interessate devono essere accreditate dal CNI per l'organizzazione di tali eventi in specifici ambiti tecnologici. Tale autorizzazione riguarda esclusivamente eventi sopra descritti e non può essere assimilata all'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale.*

23.3 *Successivamente all'autorizzazione di cui sopra, il riconoscimento dei Crediti formativi professionali sarà a cura del CNI e degli Ordini territoriali. I CFP sono caricati nell'Anagrafe dai soggetti organizzatori.*

24 RICONOSCIMENTO CFP PER FORMAZIONE POST VENDITA

24.1 *Nel caso di formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, è possibile riconoscere CFP come segue:*

- n. 1 CFP per ora di formazione per max 5 CFP anno;

- il riconoscimento può avvenire solo se la formazione è svolta dall'azienda produttrice/rivenditrice o da soggetto da esse autorizzato.

24.2 *I CFP sono caricati nell'anagrafe dal soggetto organizzatore previa autorizzazione da parte del CNI.*

25 EVENTI CON SPONSOR e/o Partner.

25.1 *Nel caso di eventi svolti con sponsor, è vietata la partecipazione come relatori, per una durata complessiva superiore al 50% della durata dell'evento, di personale legato allo sponsor da contratto di lavoro dipendente o di altro tipo di collaborazione stabile. Tale limitazione non è prevista nel caso di sponsor/partner coincidente con un Ente pubblico.*

25.2 *La collaborazione con aziende private deve essere sempre classificata come sponsorizzazione, indipendentemente dalla forma con cui viene attuata. Pertanto nelle locandine di eventi deve essere sempre usata la dicitura "Sponsor" e non può essere usata la dicitura generica "in collaborazione con" o similari.*

24.3 *Nelle locandine e programmi i loghi degli sponsor devono essere preceduti dalla seguente scritta: "Evento realizzato con il contributo incondizionato di NOME SPONSOR".*

PROBLEMATICHE INERENTI ALLA CO-ORGANIZZAZIONE

Già da una veloce lettura delle parti normative e regolamentari sottolineate, si intuisce chiaramente che solo soggetti abilitati possono rilasciare crediti formativi.

L'opzione eventualmente svolta da provider di co-organizzazione o convenzione con soggetti terzi è evidentemente finalizzata alla creazione di eventi formativi, dei quali tuttavia rimangono titolari e responsabili.

Tale titolarità e responsabilità si attua tramite rigide procedure, che si manifestano in modo principale attraverso:

- la richiesta di iscrizione e la titolarità dei dati degli iscritti, che rimane in capo al provider;
- la responsabilità scientifica dell'evento;
- il rilascio in modo esclusivo da parte del provider dell'unico attestato di frequenza.

Risulta ininfluente sulla correttezza del rapporto di co-organizzazione il fatto che i crediti formativi vengano poi caricati da provider, in quanto chiaramente non vi sarebbe alternativa.

Sottolineo infine come siano in realtà pochi e limitati i casi in cui soggetti non autorizzati ai sensi dell'Art.7 del Regolamento possono svolgere regolarmente attività riconosciuta come credito professionale (eventi una tantum, dimostrazioni tecniche e formazione post-vendita), omologabili peraltro in via esclusiva dal CNI.

ESEMPI DI ANOMALIE DEL MERCATO

Allo stato attuale i provider che possono operare sul mercato sono rappresentati dai 106 Ordini territoriali e da 164 società esterne.

Queste ultime, a puro titolo informativo, rilasciano il 20% dei crediti formativi. Il restante 80% vengono rilasciati dagli Ordini territoriali.

È tuttavia risaputo e facilmente risontrabile che molti operatori nel campo della formazione, senza appartenere ai soggetti abilitati ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento, riescono a svolgere la propria attività garantendo il rilascio dei crediti formativi attraverso provider compiacenti.

Tale pratica, da quanto si evince facilmente, è molto diffusa, e contiene potenziali pericolosità per possibili contenziosi che si possono attivare per concorrenza illecita nel mercato della formazione.

A puro titolo di esempio, peraltro illuminante per i risvolti che nemmeno io avevo ipotizzato, Vi invito ad analizzare il sito di ISTUM, una società di formazione.

https://www.istum.it/index.php?cat=master&m=energy

ISTUM, che non è provider, dichiara in modo inequivocabile di rilasciare 90 CFP per il proprio master in energy manager.

Lo fa attraverso provider terzi che, nel caso dichiarato sono un Ordine Provinciale e Sud-Formazione.

Risulta molto difficile ipotizzare che vi sia qualche piccola percentuale di co-organizzazione dell'evento da parte dei sopracitati provider, che risultano semplicemente un mezzo per ISTUM per operare in modo non corretto nel mercato della nostra formazione.

Il caso fa riflettere perché è la dimostrazione di come sia possibile ottenere la copertura di queste azioni non solo da un Ordine Territoriale, che potrebbe operare in buona fede al fine di garantire un servizio per i propri iscritti; ma la cosa può facilmente essere bypassata anche tramite provider privati.

Questa procedura, come anticipato, ha già portato ad una segnalazione da parte di un avvocato, alla quale abbiamo dato seguito con accertamenti.

ASPETTI ECONOMICI PER IL CNI

Una riflessione da condividere è che l'esistenza di questo mercato irregolare causa ammanchi nelle casse del CNI, da un lato dovuti ai mancati introiti per l'abilitazione a provider di tali società, e poi dal mancato versamento dei diritti di segreteria per ogni corso effettuato (nel solo caso di supporto da parte degli ordini territoriali, in quanto se si appoggiano ad un provider privato sarà quest'ultimo a versare con ogni probabilità al CNI i 150 euro di diritti di segreteria).

Tenuto conto del numero degli eventi e società di formazione che operano in questo modo, ho la sensazione che al CNI manchino centinaia di migliaia di euro di diritti di segreteria ogni anno.

Peraltro siamo a conoscenza di provider che non hanno rinnovato la concessione biennale, ma che continuano ad operare nel settore rilasciando indirettamente crediti formativi.

Ritengo che questo tema debba essere affrontato con estrema chiarezza in Consiglio, al fine di individuare ulteriori responsabilità che possano essere in capo al CNI, ma anche per attivare una procedura di regolarizzazione del mercato e, non ultimo, omogeneità di comportamento territoriale.

Nella speranza di essere stato sufficientemente chiaro, rimango ovviamente a disposizione per qualsiasi confronto.

Luca Scappini